

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 13/01/2026

FATTO

Con ricorso in data 11.7.25, il ricorrente ha dedotto: i) di aver rilasciato, in ragione del rapporto di amicizia con la mutuataria, garanzia in favore di una società alla quale l'intermediario ha concesso un mutuo chirografario a tasso variabile; ii) che l'intermediario ha effettuato una approfondita istruttoria in ordine alla capacità patrimoniale del solo ricorrente, mentre non risulta che abbia fatto altrettanto con la mutuataria; iii) che dal novembre 2024 il debitore principale non ha più effettuato i versamenti delle rate e risulta completamente irreperibile; iv) che ha chiesto all'intermediario, ipotizzando che la delibera del mutuo fosse stata adottata in assenza di una appropriata valutazione della solvibilità del soggetto richiedente, tutta la documentazione afferente al rapporto contrattuale riconducibile alla mutuataria, compresa la documentazione istruttoria raccolta, nonché evidenza documentale dei solleciti e delle comunicazioni trasmesse all'obbligato principale, visto l'inadempimento ormai conclamato; v) che in data 4.3.2025 l'intermediario ha consegnato solo il piano di ammortamento, il Documento di Sintesi, il Codice di condotta ed il contratto; vi) che, anche a seguito di successivo reclamo, l'intermediario non ha esibito la documentazione relativa all'istruttoria del mutuo, sostenendo che la stessa viene predisposta per uso interno alla banca onde valutare la richiesta di credito; vii) che ha cessato di versare l'importo mensile delle rate, a far data dal mese di febbraio; viii) che è stato, quindi, contattato dall'ufficio recupero crediti e segnalato in Centrale Rischio, vedendosi negare il noleggio a lungo termine di un'autovettura; ix) che ha necessità di comprendere cosa sia accaduto per poi agire di conseguenza, rivolgendosi, se del caso, alle Autorità competenti, sia civili che penali.

Ha chiesto perciò di prendere visione dell'integrale documentazione in possesso dell'intermediario, "che dimostri quali approfondimenti, ricerche, verifiche, controlli abbia effettuato l'intermediario per accertare la solvibilità della parte mutuataria, compresa l'analisi della storia creditizia, prima di deliberare favorevolmente".

L'intermediario in via preliminare ha eccepito l'incompetenza per materia dell'ABF in quanto la richiesta avanzata dal ricorrente ha per oggetto un'attività di carattere consulenziale ed è diretta ad ottenere da parte dell'Arbitro una pronuncia costitutiva impicante per il Collegio la valutazione sotto il profilo del "merito creditizio"; nel merito, dopo aver riepilogati i fatti, ha eccepito di aver operato nel rispetto delle vigenti normative, con assoluta correttezza, diligenza e buona fede e nel rispetto dei criteri di corretta gestione del rischio d'impresa; che la richiesta di consegna della documentazione istruttoria relativa alla concessione del mutuo non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 119 TUB; inoltre, che la richiesta è del tutto infondata dal momento che l'istruttoria creditizia è un procedimento interno all'istituto, finalizzato alla valutazione del merito creditizio della società richiedente, e comprende analisi economico-finanziarie, verifiche patrimoniali e valutazioni discrezionali; che ha regolarmente consegnato al garante il contratto di fidejussione e il contratto di mutuo, assicurando così il rispetto degli obblighi di informativa previsti dall'art. 117 TUB e dalla normativa sulla trasparenza bancaria; che ha regolarmente inviato il rendiconto del finanziamento anche al garante, oltre ad avergli inviato, su espressa richiesta, la comunicazione di sollecito inviata alla società per la sistemazione delle morosità; che le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia rispondono a finalità di interesse generale; che il ricorrente in qualità di garante è tenuto all'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte; che la garanzia in atti prevede espressamente, all'art. 2, che le obbligazioni si intendono assunte in via solidale ed indivisibile e all'art. 5 che la banca è tenuta a comunicare l'entità dell'obbligazione, nonché, ma previo ottenimento del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione debitoria.

Il ricorrente ha replicato che l'intermediario è responsabile per avere omesso qualsiasi tipo di attività istruttoria preliminare in ordine all'obbligato principale e per aver concesso un credito non sostenibile; inoltre, che l'intermediario non ha fornito prova sufficiente che l'attività istruttoria preliminare alla concessione del credito sia stata effettuata con esito positivo.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto.

Devono essere innanzitutto respinte le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario, che ha dedotto la natura consulenziale della richiesta rivolta all'Arbitro e la natura costitutiva della pronuncia richiesta. In realtà, la domanda del ricorrente - reinterpreta alla luce dell'orientamento dell'Arbitro che consente di procedere alla riqualificazione della domanda, quando la stessa non è formulata in modo tecnico - è volta a ottenere una pronuncia di condanna alla consegna di documentazione istruttoria.

Nonostante ciò, la domanda non può essere accolta, dal momento che il ricorrente non ha titolo per ottenere la documentazione richiesta, non avendo un diritto che sia stato leso dall'intermediario al cui accertamento possa considerarsi strumentale l'ottenimento della documentazione. Peraltro, tradizionalmente l'Arbitro considera la documentazione richiesta come documentazione interna alla banca la cui finalità è pervenire a una decisione sulla domanda di concessione del mutuo: decisione,

rispetto alla quale il garante, che assume volontariamente l'obbligo di garantire il debito, non ha titolo per interloquire, né per far valere ragioni di danno nei confronti di chi ha deciso di concedere il credito.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE